

Art. 1: OGGETTO DELLE NORME

Le norme regolamentari della Riserva Naturale Orientata "Parma Morta" regolano e disciplinano le attività ordinarie e straordinarie all'interno dell'area protetta, secondo gli obiettivi strategici indicati dalla Legge regionale del 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei Siti della Rete natura 2000" e i seguenti obiettivi specifici definiti dalla Delibera del Consiglio Regionale n. 208 del 06 Dicembre 1990, che istituisce la Riserva:

- a) assicurare la protezione e la conservazione degli ambienti naturali e seminaturali con particolare riferimento all'alveo abbandonato del Torrente Parma ed alla vegetazione igrofila tipica della zona umida,
- b) tutelare le caratteristiche del paesaggio e promuovere la riqualificazione, degli habitat degradati
- c) promuovere le attività di ricerca scientifica e culturale, la sperimentazione, la didattica e l'educazione ambientale,
- d) incentivare, nei terreni agricoli, le tecniche di coltivazione a basso o nullo impatto ambientale quali il ripristino della tradizionale rotazione agraria, l'estensivazione colturale, l'agricoltura biologica,
- e) promuovere interventi di riqualificazione ambientale al fine di garantire la conservazione della diversità ambientale ed un equilibrato funzionamento degli ecosistemi, promuovere inoltre la ricostruzione di ambienti naturali scomparsi,
- f) garantire una fruizione del territorio nelle forme e nei modi compatibili, allo scopo di promuovere la conoscenza dei fenomeni naturali e storico-culturali ed i principi della loro conservazione.

Le norme sono aggiornate rispetto all'istituzione del sito della Rete natura 2000 "IT4020025 Parma Morta", avvenuta con Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 167 del 13.02.06 ed integrano con disposizioni specifiche quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conservazione della natura, con particolare riguardo alle seguenti:

- Direttiva comunitaria 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici e relativi recepimenti nazionali;
- Direttiva comunitaria 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche e relativi recepimenti nazionali;
- Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle Aree protette);
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;
- Legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- Delibera della Giunta Regionale n. 1435 del 17.10.2006 (oggetto: misure di conservazione per la gestione delle zone di protezione speciale, ai sensi delle direttive 79/409/CEE, 92/43/cee e DPR 357/97 e ss.mm.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 1191 del 30.07.2007 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/04",
- Delibera della Giunta Regionale n. 1224 del 28.07.2008 "Recepimento DM n. 184/07 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione

relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS). Misure di conservazione per la gestione delle ZPS, ai sensi Dirett. 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e ss.mm. e DM del 17/10/07,

- Delibera della Giunta Regionale n. 667 del 18.05.2009 "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)".

1 NORME GENERALI

Art.2: DIVIETI

Oltre a quanto specificato nelle Norme di zona, sull'intero territorio della Riserva non sono consentite i seguenti interventi ed attività.

A) Fauna

- A/1) l'accesso con cani senza guinzaglio;
- A/2) nutrire cani e gatti randagi;
- A/3) l'attività di pesca;
- A/4) l'addestramento cani;
- A/5) la cattura della fauna selvatica anche non omeoterma, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi e/o interventi di reintroduzione necessari per ricomporre gli squilibri ecologici, previa autorizzazione dell'Ente gestore, che può avvalersi del parere del Comitato Tecnico Scientifico unificato (CTSU) dei Parchi regionali delle Province di Parma e Piacenza, delle Riserve regionali e dei siti della Rete natura 2000 della Provincia di Parma, istituito con Deliberazione della Giunta della Provincia di Parma n. 1373/2006 e previo parere favorevole dell'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca sull'Ambiente (ISPRA);
- A/6) lo spargimento d'esche avvelenate, anche in caso di epidemie rabbiche.

B) Flora

- B/1) il danneggiamento del suolo (sconfinamento delle pratiche agricole es, aratura) dei terreni non destinati alla pratica agricola, fatti salvi i terreni interessati dagli interventi finalizzati al mantenimento o al ripristino delle condizioni ambientali previa autorizzazione dell'Ente gestore, che può avvalersi del parere del CTSU.

C) Agricoltura

- C/1) le attività di pascolo
- C/2) l'utilizzo di trattamenti fitosanitari mediante prodotti chimici appartenenti al I livello "tossici e molto tossici" e al secondo livello "nocivi"

D) Acqua

- D/1) le derivazioni superficiali di acqua dall'alveo, il sollevamento di acqua dall'alveo per scopi irrigui ad eccezione di interventi puntiformi effettuati dall'Ente gestore della Riserva in terreni oggetto di riforestazione. L'approvvigionamento idrico è consentito esclusivamente tramite l'emungimento da pozzi esistenti;

- D/2) l'alterazione del regime idrico, sia qualitativo che quantitativo (impedendo quindi nuovi scarichi provenienti dai centri abitati o da attività agricole, nuovi prelievi, etc.).

E) Accesso

- E/1) l'accesso, il transito e la sosta dei veicoli motorizzati avviene secondo quanto riportato all'art. 13 del presente Regolamento, fatte salve le esigenze previste per:
 - l'attività di vigilanza e/o di soccorso,
 - le attività legate alla realizzazione degli interventi attuativi previsti nel Programma triennale di tutela e valorizzazione, o di manutenzione e di bonifica inerenti ad esigenze legate al rischio idraulico e svolte a cura delle Autorità preposte,
 - le attività agricole interne alla Riserva,
 - l'accesso agli edifici privati ubicati internamente alla Riserva.

I veicoli autorizzati non potranno comunque circolare al di fuori delle piste, dovranno procedere a velocità moderata e dovranno esibire l'apposita autorizzazione;

- E/2) il campeggio;
- E/3) l'accensione di fuochi.

F) Strutture e servizi

- F/1) la costruzione di nuovi insediamenti civili ad uso abitativo e agricolo e qualsiasi opera d'edificazione, anche in forma precaria; fatte salve le opere di cui all'art. 15 del presente Regolamento.
- F/2) gli interventi negli edifici esistenti, che non siano finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, all'adeguamento igienico e tecnologico, al consolidamento, al restauro scientifico e risanamento conservativo senza alterazione dei volumi.
- F/3) l'uso di recinzioni metalliche e/o plastiche, perimetrazioni in conglomerato cementizio e/o in laterizio o similari, fatti salvi i casi dettati da ragioni di sicurezza o da previsioni di legge, ovvero per la salvaguardia delle attività economiche; in tali casi sono ammesse purché non realizzate con fili spinati. Le recinzioni dovranno comunque essere approvate dall'Ente di gestione, che rilasci il nulla-osta ai sensi dell'art. 49 della L.R. 6/2005.
- F/4) la localizzazione di discariche e l'abbandono di rifiuti di qualunque genere.
- F/5) l'apertura di cave.

Art.3: VALUTAZIONE DI INCIDENZA

I piani, i programmi ed i progetti relativi agli interventi, agli impianti, alle opere e alle attività che possono incidere negativamente sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario, sono sottoposti a valutazione di incidenza, secondo la procedura individuata dalla L.R. n. 7/2004 e secondo le linee guida di cui alla deliberazione di G.R. 1191/2007.

Art.4: NULLA-OSTA

Interventi, impianti, opere, attività che comportino trasformazioni ammissibili all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro della Riserva, restano comunque sottoposti al rilascio del nulla-osta da parte dell'Ente gestore, secondo quanto previsto dall'art. 49 della L.R. 6/2005. Qualora tali interventi, impianti, opere ed attività siano soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale) o a valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2004, il nulla-osta viene acquisito nell'ambito dei suddetti procedimenti.

Art.5: PARERE DI CONFORMITA'

I Piani ed i Regolamenti degli Enti pubblici territorialmente interessati dalla Riserva, nonché le loro varianti, unitamente ai programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno del territorio della Riserva, sono sottoposti, previamente alla loro approvazione, al parere di conformità dell'Ente di gestione, secondo quanto previsto dall'art. 48 della L.R. 6/2005. Qualora tali piani siano soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale) o a valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2004, il parere di conformità viene acquisito nell'ambito dei suddetti procedimenti.

2 NORME DI ZONA

Art. 6: ZONIZZAZIONE DELLA RISERVA

Nell'ambito della Riserva, in conformità con quanto previsto al punto 3 “ Norme di attuazione e tutela” dell'atto istitutivo delib. C.R. n:208/1990 provvedimento istitutivo, sono individuate le seguenti zone:

Zona A: zona di tutela individuata per la particolare ricchezza in specie e per la fragilità dell'ambiente palustre presente, per cui è necessaria una particolare protezione, specialmente dal disturbo antropico, pertanto risulta vietato l'accesso con mezzi motorizzati

Zona B: zona di protezione individuata per le particolari potenzialità di sviluppo degli ecosistemi palustri presenti e per garantire il continuum idrologico con il T.Enza. Sono ammesse alcune attività umane tra cui quelle escursionistiche e ricreative nonché le infrastrutture necessarie al loro svolgimento.

Art. 7: ATTIVITÀ NON CONSENTITE

Ai sensi del punto 3 “Norme di attuazione e tutela” della Delibera del C.R. n° 208/1990 nel territorio della Riserva naturale orientata “Parma Morta” vigono i seguenti divieti:

1) ZONA A-Zona di tutela-

a) È vietata qualsiasi opera di edificazione e di trasformazione morfologica ed ambientale del territorio, comprese le infrastrutture, le attrezzature in rete e la messa a coltura dei terreni non attualmente adibiti all'agricoltura. L'Ente gestore può attuare eventuali interventi finalizzati al mantenimento e/o all'ampliamento dell'area umida nonché al recupero e restauro ambientale.

b) Sono vietati:

- l'esercizio dell'attività venatoria in qualsiasi forma;
- la raccolta e la distruzione delle uova e di nidi e la distruzione e o il danneggiamento di tane;
- il disturbo intenzionale della fauna;
- l'introduzione volontaria di specie animali estranee agli ecosistemi esistenti, e la cattura della fauna selvatica;
- l'attività di pesca.

c) Sono vietati:

- il taglio degli alberi ed arbusti, ad esclusione degli impianti di arboricoltura, ove è consentito l'abbattimento a raggiunto turno di maturazione, e degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati nell'ambito del Regolamento della Riserva;
- l'accensione di fuochi
- la raccolta, il danneggiamento e l'asportazione in toto o in parte della flora spontanea, del suolo e della lettiera,
- la raccolta di funghi ipogei ed epigei;
- l'introduzione volontaria di specie non appartenenti alla flora/fauna locale.

d) È vietato l'accesso con mezzi motorizzati, fatte salve le esigenze di servizio ed eventuali interventi autorizzati.

2) ZONA B-Zona di protezione-

A) Per la zona B valgono i divieti di cui alle lettere b),c),d) dettati per la zona A.

B) È vietata qualsiasi opera di edificazione, ad eccezione delle attività edilizie volte al recupero dell'esistente attraverso restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti, fatte salve le opere di cui all'art. 15 del presente Regolamento.

C) Sono vietate le opere di trasformazione morfologica ed ambientale del territorio fatti salvi eventuali interventi finalizzati al mantenimento e/o all'ampliamento dell'area umida e la messa a coltura dei terreni.

D) Non sono ammessi nuovi impianti di pioppeto; i pioppeti esistenti all'atto istitutivo della Riserva possono essere abbattuti a raggiunto turno di maturazione.

3 NORME SETTORIALI

Art. 8: DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE

Sono consentite nel territorio della Riserva le attività agricole, come indicato nell'atto istitutivo della Riserva delib.C.R. n. 208/1990. Per la Pioppicoltura, è consentito il raggiungimento del termine del ciclo colturale, dopo il quale non potranno più essere rinnovate.

Sono ammesse le attività legate all'attività agricola favorendo la pratica di tecniche di coltivazione a basso o nullo impatto ambientale, quali il ripristino della tradizionale rotazione agraria, l'estensivazione colturale, l'agricoltura biologica; sono consentite altresì le attività di tutela del paesaggio e di riqualificazione ambientale. **In particolare:**

- a) Nessuna limitazione è posta allo svolgimento delle pratiche agricole, fatto salvo l'impiego di colture con organismi geneticamente modificati (ogm) e l'impianto di nuove coltivazioni a pioppeto.
- b) Non sono ammesse nuove pratiche agricole su terreni risultanti incolti alla data dell'atto istitutivo della Riserva (6/12//1990).
- c) Eventuali limitazioni¹ agli attuali ordinamenti colturali, ad eccezione dei pioppeti, che risulteranno necessari per la conservazione del patrimonio naturale, saranno tempestivamente comunicate all'agricoltore interessato, ed eventuali riduzioni della produzione saranno indennizzate (secondo le modalità espresse nell'Art. 10 punto 1) solamente se direttamente influenzate da dette restrizioni.
- d) L'Ente di gestione promuove e incentiva pratiche agricole che non prevedano l'uso di pesticidi e fitofarmaci fornendo la propria consulenza.
- e) E' vietato accumulare liquami fuori dalle apposite concimaie; non è permessa la fertirrigazione e lo spandimento del liquami nei terreni interni alla Riserva.
- f) Eventuali interventi di disinfestazione e trattamento fitosanitario, atti a risolvere malattie che si verificassero nella vegetazione devono essere eseguite con metodologie di tipo biologico o con prodotti chimici appartenenti al livello IV "rischio ridotto" o al livello III "irritanti".

Art. 9: AFFITTANZE

L'Ente di Gestione può stipulare affittanze con i proprietari che intendono lasciare incolti i terreni situati all'interno del perimetro della Riserva o per quelli lasciati incolti all'atto istitutivo dell'area protetta.

Tali affittanze hanno durata variabile da un minimo di 5 (cinque) anni ad un massimo di 20 (venti) anni e le remunerazioni terranno conto della durata dell'affittanza stessa.

L'importo delle affittanze è fissato in base a stima effettuata dagli uffici tecnici comunali previa consultazione con le Associazioni di Categoria.

L'Ente gestore ritiene di accettare eventuali proposte di concessione in uso perpetuo, valutate caso per caso, qualora non comportino oneri d'alcun genere per l'Ente gestore per attività, servitù od ipoteche passate presenti e future.

Possono essere accettate eventuali concessioni in uso di terreni anche a titolo gratuito con una durata minima di almeno anni 5 (cinque). Tali concessioni non rientrano nella tipologia dei contratti d'affitto ad uso agricolo.

¹Esempio l'anticipazione o la posticipazione: della raccolta dei frutti pendenti, dell'aratura, oppure il divieto di coltivazioni in particolari annate o stagioni in cui tali colture non risultino compatibili con le esigenze faunistiche.

I terreni in affitto all'Ente gestore saranno tenuti a riposo, e alla scadenza dei contratti il titolare dell'appezzamento, qualora non ritenga prorogare il contratto d'affitto, avrà il diritto di rimettere a coltura tali terreni con le limitazioni del presente regolamento.

Art. 10: INDENNIZZI

Il Regolamento della Riserva prevede modificazioni di destinazioni d'uso o degli assetti culturali in atto, che comportano una riduzione del reddito.

L'Ente di Gestione provvederà al conseguente indennizzo secondo criteri e parametri di seguito definiti, per le sole voci indicate:

1. Disposizioni generali

Per la riduzione o mancato raccolto originato dalle norme di tutela presenti all'interno della delibera istitutiva della Riserva Parma Morta si adottano, quale criterio di valutazione economica dei danni, i mezzi espressi dalla CCIAA di Parma per i prodotti agricoli e per l'annata corrente, mentre per quantitativi medi di produzione si adottano i dati medi di resa del prodotto agricolo per ettaro e per l'annata corrente indicata dal Servizio Provinciale Agricoltura e Alimentazione di Parma

2. Ombreggiatura

Per l'ombreggiatura prodotta da alberi o arbusti il cui taglio è vietato e che causa diminuzione di resa del prodotto coltivato nei terreni circostanti, si ritiene di indennizzare nel seguente modo:

- a) Per il mancato raccolto, prodotto da ombreggiatura di alberi o siepi di proprietà posizionate sul lato sud del terreno in oggetto, si ritiene di valutare una diminuzione del 25% del raccolto nell'area interessata dalla stessa ombreggiatura.
- b) Per alberi o siepi di proprietà poste sul lato est del terreno in oggetto si valuta una diminuzione del 5% del raccolto nell'area interessata dalla stessa ombreggiatura.
- c) Per alberi o siepi, di proprietà poste sul lato ovest del terreno in oggetto si valuta una diminuzione del 15% del raccolto nell'area interessata dalla stessa ombreggiatura.
- d) Nulla è dovuto se gli alberi e/o siepi di proprietà sono posizionati sul lato nord del terreno in oggetto

La superficie di terreno su cui calcolare l'indennizzo sarà ottenuta facendo la media delle estensioni dell'ombra misurata alle ore 13 a metà dei mesi di maggio, giugno e luglio.

3. Divieto di taglio di alberi in proprietà privata

Per il mancato reddito dovuto al divieto di taglio degli alberi in proprietà privata è previsto un indennizzo annuale, formato dall'incremento legnoso non percepito. Tale

indennizzo è corrispondente a quello adottato dalla Regione Emilia Romagna nel Piano di sviluppo rurale ai sensi delReg (CE) n. 1698/2005 Misura 214 Azione n° 9 (pari a 0.2 Euro/mq).

4. Caduta accidentale di alberi in proprietà privata

Per i danni al raccolto, causati dalla caduta accidentale di alberi, rami od arbusti in proprietà privata, originatesi in seguito a morte naturale dell'esemplare, da calamità naturali oppure da incidenti fortuiti di varia natura si procederà ad una valutazione

dei danni, tenendo presente le modalità di valutazione economica espresse dalla CCIAA di Parma.

L'importo degli indennizzi per mancato reddito sarà fissato da parte del Tecnico, incaricato dall'Ente gestore.

Qualora le essenze oggetto di indennizzo dovessero, per ragioni naturali, addivenire a morte biologica, l'indennizzo verrà compensato dopo la conferma del decesso verificata contestualmente dal proprietario e dal Tecnico Comunale incaricato.

5. Danni arrecati dalla fauna selvatica

Per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai pascoli ed agli allevamenti zootecnici di proprietari e conduttori di fondi ricadenti entro il confine della Riserva, e per i danni prodotti da parte delle specie di fauna selvatica nei confronti delle quali è consentito l'esercizio venatorio, gli oneri del contributo sono definiti secondo quanto previsto all'Art. 59 della L.R. 6/2005.

Art. 11: TAGLI COLTURALI, RIPULITURE, SPALCATURE E POTATURE

Il patrimonio arboreo ed arbustivo esistente all'interno della Riserva è tutelato dalla delibera istitutiva della Riserva stessa, ne è quindi vietato il taglio e/o l'asportazione, ad eccezione degli interventi previsti nell'ambito del Regolamento della Riserva. È ammessa una minima potatura degli alberi fino ad un'altezza di 2,5 m da terra, qualora i rami producano impedimento concreto alle effettuazioni delle normali pratiche agricole; tali operazioni sono valutate preventivamente dai tecnici dell'Ente di gestione che indica modalità e tempi di esecuzione coincidenti con i tempi di quiescenza delle essenze.

Non sono ammesse capitozzature di alberi ed arbusti.

Non è ammesso il taglio di alberi soggetti a morte naturale o seccagginosi, salvo casi in cui sia messa a rischio l'incolumità pubblica o si tratti di interventi puntiformi ritenuti necessari dall'Ente gestore. Qualora l'albero cada sul coltivo causando danno alla produzione, è cura dell'ente di gestione rimborsare i danni sopravvenuti alla coltivazione e di conseguenza al reddito dell'agricoltore.

La rimozione di alberi o arbusti caduti sul terreno coltivato è di competenza del titolare del terreno al quale spettano anche i lavori di recupero e il materiale legnoso.

Art. 12: ALBERI DI PUBBLICA PROPRIETA'

Al sopraggiungere della morte naturale di alberi di pubblica proprietà non è ammesso il taglio, salvo casi in cui sia messa a rischio l'incolumità pubblica. Qualora il tronco cada sulla proprietà del frontista, l'Ente gestore indennizza l'eventuale danno arrecato alla coltivazione secondo i criteri espressi nell'art 10 "Indennizzi", e rimuove il tronco caduto.

Art. 13: ACCESSO E CIRCOLAZIONE

La viabilità all'interno della Riserva Naturale è limitata ad un sentiero in terra battuta che attraversa il Bosco Planiziale nella parte Est della Zona di Tutela (Zona A). Le restanti strade sono poste principalmente in confine fra i terreni interni ed esterni alla Riserva,

solamente due strade: S.C. Ghiaie Bonvisi e S.C. della Fornace attraversano trasversalmente per un ridottissimo tratto i terreni della Riserva.

Di seguito si specificano le modalità di accesso e circolazione alla Riserva distinguendo fra viabilità interne alla Riserva e viabilità esterna alla Riserva:

VIABILITÀ INTERNA ALLA RISERVA

Zona A - Zona di tutela-

Sentiero Interno al Bosco Planiziale (sentiero in terra battuta)

- *Circolazione con mezzi motorizzati:*

vietato l'accesso a qualsiasi mezzo motorizzato, fatte salve le esigenze di servizio ed eventuali interventi autorizzati.

- *Circolazione senza mezzi motorizzati:*

l'accesso e la circolazione sono consentiti a: pedoni, cicloturisti e ippoturisti

Zona B - Zona di protezione-

Strada Comunale della Fornace (Strada asfaltata)

- *Circolazione con mezzi motorizzati:*

l'accesso e la circolazione sono consentiti, è vietata la sosta

- *Circolazione senza mezzi motorizzati:*

l'accesso e la circolazione sono consentiti a: pedoni, cicloturisti e ippoturisti

Strada Comunale Ghiaie Bonvisi (Strada asfaltata)

- *Circolazione con mezzi motorizzati:*

l'accesso e la circolazione sono consentiti, è vietata la sosta

- *Circolazione senza mezzi motorizzati:*

l'accesso e la circolazione sono consentiti a: pedoni, cicloturisti e ippoturisti

VIABILITÀ DI CONFINE

Strada Comunale della Parma Morta (Strada Bianca)

- *Circolazione con mezzi motorizzati:*

l'accesso e la circolazione sono consentiti, è vietata la sosta

- *Circolazione senza mezzi motorizzati:*

l'accesso e la circolazione sono consentiti a: pedoni, cicloturisti e ippoturisti

Pista ciclabile BiciParmaPo (Strada Bianca)

- *Circolazione con mezzi motorizzati:*

vietato l'accesso a qualsiasi mezzo motorizzato, fatte salve le esigenze di servizio ed eventuali interventi autorizzati.

- *Circolazione senza mezzi motorizzati:*

l'accesso e la circolazione sono consentiti a: pedoni, cicloturisti e ippoturisti

Strada Comunale Bocca d'Enza (Strada Asfaltata)

- *Circolazione con mezzi motorizzati:*

l'accesso e la circolazione sono consentiti, è vietata la sosta

- *Circolazione senza mezzi motorizzati:*

l'accesso e la circolazione sono consentiti a: pedoni, cicloturisti e ippoturisti

Strada Interpoderale (Carraia in terra battuta)

- *Circolazione con mezzi motorizzati:*

l'accesso e la circolazione sono consentiti: ai residenti, agli agricoltori per il normale svolgimento delle pratiche agricole e ai tecnici e operai di servizio alla Cava di Sabbia adiacente alla strada, al personale tecnico comunale o incaricato per esigenze di servizio ed eventuali interventi autorizzati, è vietata la sosta

- *Circolazione senza mezzi motorizzati:*

l'accesso e la circolazione sono consentiti ai: pedoni, cicloturisti e ippoturisti

Strada Carrabile (Carraia inerbita) chiusa da sbarra

- *Circolazione con mezzi motorizzati:*

vietato l'accesso a qualsiasi mezzo motorizzato, fatte salve le esigenze di servizio ed eventuali interventi autorizzati.

- *Circolazione senza mezzi motorizzati:*

l'accesso e la circolazione sono consentiti ai: pedoni, cicloturisti e ippoturisti

Alveo Parma Morta

Sia in zona A che nella zona B è vietata la circolazione con imbarcazioni, fatto salvo esigenze di servizio collegate alla manutenzione della Riserva stessa o da necessità di servizio.

Inoltre:

La circolazione senza mezzi motorizzati è consentita al di fuori dei percorsi indicati solo nei seguenti casi:

- nell'ambito di attività legate alla ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione
- agli addetti ordinati dall'Ente di Gestione per lo svolgimento di attività legate alla Gestione stessa.

Art. 14: AREE ATTREZZATE PER LA SOSTA DEI VEICOLI MOTORIZZATI

Lo spazio predisposto per la sosta delle autovetture dei fruitori è posto a fronte del Centro visite.

Lo spazio predisposto per la sosta delle corriere è localizzato nelle immediate vicinanze del Centro visite (distanza dal centro visite al parcheggio 200mt) lungo la Strada Provinciale Padana.

Art. 15: INFRASTRUTTURE ADIBITE ALLA FRUIZIONE

È ammessa, ove sia necessaria, la realizzazione di infrastrutture e attrezzature per :

- la vigilanza;
- percorsi guidati attrezzati con punti sosta (panchine, cestini porta rifiuti), staccionate, cordoli, corrimani, bacheche;
- punti di osservazione.

L'installazione sia fissa che mobile può essere prevista solo dove siano compatibili con le finalità di conservazione dell'ambiente.

Art. 16: INTERVENTI DI RESTAURO, RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE

Sono ammessi interventi di manutenzione ed è possibile realizzare opere di restauro, recupero, riqualificazione e ripristino della funzionalità idraulica e ambientale, atte a riportare l'ecosistema a un livello di equilibrio ottimale. In questo ambito sono ammesse:

- In caso di incidenti o calamità naturali, la manutenzione ed il ripristino delle infrastrutture e dei servizi esistenti prima della modifica improvvisa avvenuta, favorendo interventi che prevedano tecniche di ingegneria ambientale
- Interventi tesi al recupero dimensionale e delle condizioni morfologiche ed ambientali storicamente esistenti all'interno della Riserva.
- Le opere di forestazione tendenti a ricreare aree di bosco planiziale e ripariale storicamente riconducibili alla morfologia del territorio golenale. A tale scopo si dovranno utilizzare specie autoctone tipiche di ambienti di bassa pianura, facendo riferimento alla Delibera C.R. n°578/97, "elenco di specie da utilizzare nei programmi di recupero e rinaturalizzazione".
- La reintroduzione di specie igrofile ed idrofile caratteristiche degli ambienti umidi e scomparse dalla Riserva a causa delle passate condizioni di degrado e prosciugamento dell'alveo.

Art.17: NORME PER IL VERDE PRIVATO

La piantumazione di essenze arboree nel verde privato deve preferire specie autoctone. L'eventuale messa a dimora di piante alloctone, consentita nella zona B, dovrà essere preventivamente concordata con L'Ente gestore.

Art. 18: INTERVENTI DI RESTAURO, RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA

Le attività edilizie volte al recupero dell'esistente attraverso interventi di restauro, di recupero, di risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti, sono consentite previo nulla-osta rilasciato dall'Ente di gestione, fermi restando gli obblighi di cui agli artt. 3 e 4 e se strettamente funzionali all'attività gestionale della Riserva o al mantenimento delle attività agricole esistenti, in quanto compatibili con le finalità istitutive della Riserva stessa, come indicato al comma 5 dell'art. 45 della L.R. 6/05.

Per tutte le zone vincolate, l'uso dei materiali e gli interventi effettuati devono rispettare la fisionomia originale dell'edificio; per quanto riguarda l'inserimento di nuovi elementi (pavimentazioni esterne, arredo urbano, ecc.) questi devono essere consoni all'ambiente; sono vietati materiali prefabbricati in cemento armato, fibrocemento, metallo e materie plastiche per strutture precarie e l'uso dell'alluminio anodizzato per i serramenti.

Nulla è dovuto quale risarcimento per i vincoli imposti alla ristrutturazione dell'immobile, in quanto l'opera di restauro avviene all'interno della Riserva.

Art. 19: MANUTENZIONE ARGINI

È ammessa l'ordinaria e periodica attività di manutenzione agli argini maestri del fiume Po, fatto salvo:

- gli sfalci di erba e arbusti durante il mese di aprile, maggio, giugno per salvaguardare le fioriture di particolari specie di valore conservazionistico (es.Orchidee)
- operazioni che possano disturbare aree dove siano situati siti di nidificazione, o eventuali emergenze faunistiche, che saranno prontamente segnalate dall'Ente gestore.

Art. 20: INTERVENTI DI GESTIONE

Nel territorio della Riserva sono consentiti interventi di manutenzione classificati nelle seguenti tipologie:

a) ordinaria

In essa ricadono gli interventi finalizzati al mantenimento delle condizioni generali del sistema ed effettuati nell'ambito di una gestione ordinaria. In particolare le manutenzioni:

1. dei sentieri e della segnaletica;
2. delle infrastrutture installate per garantire una migliore fruizione della Riserva
3. delle operazioni atte a limitare lo sviluppo di infestanti vegetali alloctone presenti nella Riserva
4. della tutela fitosanitaria per la protezione da malattie e parassiti, condotte esclusivamente con metodi biologici e di lotta integrata;

Nella manutenzione ordinaria ricadono anche le attività finalizzate alla gestione ordinaria degli impianti produttivi e dei terreni agricoli e le azioni finalizzate al controllo delle condizioni generali del sistema.

b) straordinaria

In essa ricadono gli interventi finalizzati al mantenimento delle condizioni generali del sistema realizzati a seguito della verifica di particolari condizioni di degrado o di necessità di interventi di entità superiore a quelli ordinari.

In particolare:

1. interventi finalizzati alla prevenzione del rischio (incendi, esondazioni etc.);
2. interventi tesi al miglioramento delle condizioni di fruizione;
3. interventi tesi al miglioramento delle condizioni di funzionalità idraulico-ambientale degli ecosistemi.
4. interventi tesi al recupero dimensionale e delle condizioni morfologiche ed ambientali storicamente esistenti all'interno della Riserva
5. La realizzazione di interventi di forestazione su aree in proprietà demaniale, atti a ripristinare il bosco planiziale, ripariale ed in generale le condizioni di naturalità della zona umida esistenti storicamente nel territorio golenale di Mezzani

Per la manutenzione ordinaria e straordinaria l'Ente di Gestione si avvale sia di personale interno che di soggetti esterni specializzati nel settore.

Art. 21: ATTIVITÀ DI RICERCA

Le attività di ricerca scientifica che si svolgono nel territorio della Riserva sono programmate, coordinate e gestite direttamente dall'Ente di gestione, in conformità con i fini istitutivi della Riserva e secondo criteri di massima cautela.

L'Ente di gestione promuove la ricerca scientifica all'interno della Riserva attraverso finanziamenti, cofinanziamenti, convenzioni o altra forma di sostegno per specifici progetti.

Le ricerche scientifiche che implicino il prelievo di specie sia animali che vegetali devono essere espressamente autorizzate dall'Ente di Gestione, su specifica richiesta. Tale richiesta deve indicare:

- Generalità e recapito del Responsabile Scientifico della Ricerca
- Struttura o associazione di appartenenza
- Finalità della ricerca

- Numero di specie che si intendono prelevare
- Finalità e modalità delle catture
- Date e siti dei prelievi
- Luogo di detenzione degli individui prelevati

L'autorizzazione è subordinata all'impegno da parte del Responsabile Scientifico della ricerca di inviare copia delle relazioni, dei dati e degli elaborati inerenti agli studi effettuati sulla Riserva all'Ente di gestione, entro un anno dalla conclusione dei rilievi. Nelle varie documentazioni dovrà essere indicata la collaborazione dell'ente di gestione con l'indicazione <Ricerca realizzata in collaborazione con la Riserva Naturale "Parma Morta">

Art. 22: CONSULTAZIONE DEI PORTATORI DI INTERESSE LOCALI

L'Ente gestore della Riserva, al fine di garantire la partecipazione dei portatori di interesse locali, può organizzare assemblee pubbliche per illustrare le attività svolte e per discutere le modalità di attuazione delle attività in programma. La cittadinanza viene informata delle assemblee mediante l'affissione di avvisi nelle bacheche della Riserva e del Comune e a mezzo stampa. Le associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale, le organizzazioni della pesca, del turismo, del commercio e dell'artigianato, nonché le associazioni del volontariato e ricreative locali e altri soggetti da individuare anche in base al tipo di attività in programma, sono invitati mediante lettera.

Su argomenti specifici, come ad esempio la realizzazione di misure agroambientali, la Riserva può avviare processi di Agenda 21 Locale.

Art. 23: MISURE AGROAMBIENTALI

L'Ente gestore della Riserva fornirà un supporto informativo mediante l'istituzione di un apposito infopoint per l'agricoltura presso il Centro polifunzionale per l'educazione e la conoscenza dell'ambiente e del territorio di pianura, agli imprenditori agricoli ed ai proprietari presenti all'interno del sito della Rete natura 2000, interessati ad aderire alle misure agroambientali previste dal Piano di Sviluppo Rurale.

E' facoltà dell'Ente gestore promuove inoltre, in collaborazione con le associazioni degli agricoltori, accordi agroambientali finalizzati al miglioramento delle condizioni ambientali

alla gestione delle attività agricole con metodi compatibili con l'ambiente e alle finalità istitutive della Riserva e del sito della Rete natura 2000.

Art. 24: ATTIVITÀ DIDATTICHE

Le attività didattiche all'interno del territorio della Riserva possono essere svolte secondo le seguenti modalità:

- da personale qualificato specificamente incaricato dall'Ente gestore per visite guidate di scolaresche o altri gruppi organizzati;
- autonomamente, con l'obbligo di ritirare presso il Centro Visite l'apposita autorizzazione rilasciata dall'Ente gestore. L'autorizzazione dovrà essere richiesta almeno 5 giorni prima della data dell'escursione, al fine di individuare i percorsi di minor impatto ed eventuali emergenze faunistiche.
- Gruppi inferiori alle dieci persone possono accedere liberamente.

Art. 25: CENTRO VISITE

Il Centro Visite è aperto al pubblico nei giorni infrasettimanali, in orario d'ufficio; è inoltre possibile accedere alla consultazione del materiale didattico e documentale.

Il permesso alla consultazione del materiale scientifico: studi, dati e elaborati dovrà essere espressamente richiesto all'Ente gestore.

Art 26: COSTITUZIONE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

La Riserva può avvalersi del Comitato Tecnico Scientifico unificato (CTSu) dei Parchi regionali delle Province di Parma e Piacenza, delle Riserve regionali e dei siti della Rete natura 2000 della Provincia di Parma, istituito con Deliberazione della Giunta della Provincia di Parma n. 1373/2006 e con deliberazione della Giunta comunale di Mezzani n. 48 del 12.10.2006, per un parere consultivo sul Regolamento e sul Programma triennale di tutela e valorizzazione.

Art. 27: SORVEGLIANZA

Per la sorveglianza nel territorio della Riserva l'Ente di gestione può avvalersi, mediante apposite convenzioni, del Corpo forestale dello Stato, dei raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e di altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.

La sorveglianza territoriale nella Riserva spetta inoltre alle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente.

In quanto ricadente in un sito della Rete natura 2000, la sorveglianza della Riserva è svolta altresì dalle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria cui spetta sulla base della legislazione statale vigente.

L'Ente gestore potrà inoltre avvalersi di eventuali servizi di vigilanza in forma associata con altre aree protette del territorio della provincia di Parma.

Art. 28: SANZIONI

1) Norme generali

Ai sensi dell'art. 60 della L. R. 6/05, così come modificato dall'art. 35 della L.R. 4/07 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifica a leggi regionali", ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'art. 18 della L. 349/86 "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale" e s.m., le sanzioni penali di cui alla L. 394/91 "Legge quadro sulle Aree Protette" e quelle relative alle altre leggi vigenti, a chiunque violi le disposizioni contenute nel presente Regolamento, nell'atto istitutive della Riserva, nelle misure di conservazione del SIC SIC-ZPS IT4020025 viene applicata una sanzione pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00, salvo che la fattispecie sia disciplinata al comma 2 della L.R. n. 6/05. Nel caso di particolare tenuità la sanzione va da euro 25,00 a euro 250,00.

Nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono così determinate:

- a) da euro 25,00 ad euro 250,00 per l'estirpazione o l'abbattimento di ogni specie vegetale soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'Area Protetta;
- b) da euro 500,00 ad euro 5.000,00 per la cattura o l'uccisione di ogni capo di fauna selvatica soggetto a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'Area Protetta;
- c) da euro 250,00 a euro 2.500,00 per la realizzazione di attività, opere o interventi che non comportano trasformazioni morfologiche;
- d) da euro 2.000,00 a euro 20.000,00 per la realizzazione di attività, opere o interventi che comportano trasformazioni geomorfologiche, nonché per la realizzazione di attività edilizie ed impiantistiche, ivi compresa l'apertura di nuove strade, in difformità dalla salvaguardie, previsioni e norme degli strumenti di cui al comma 1;
- e) da euro 2.000,00 a euro 20.000,00 per il danneggiamento, la perturbazione o l'alterazione di habitat naturali e seminaturali e di habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE.
- e bis) da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 per la mancata effettuazione della valutazione di incidenza ovvero per comportamenti difformi da quanto nella medesima previsto per gli habitat naturali e seminaturali e gli habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE.

Oltre alle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 della L.R. 6/05, può essere altresì ordinata la riduzione in pristino dei luoghi a spese del trasgressore. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro un congruo termine, l'Ente di gestione procede all'esecuzione in danno degli obbligati.

I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato (inclusi eventuali animali abbattuti).

Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 60 trova applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

L'entità definitiva della sanzione viene stabilita dal soggetto gestore dell'Area Protetta e del sito in base alla gravità dell'infrazione desunta e in particolare applicando i seguenti

criteri:

- a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità d'azione;
- b) dall'entità del danno effettivamente cagionato;
- c) dal pregio del bene danneggiato;
- d) dalla possibilità e dall'efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili;
- e) dall'eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno.

I proventi delle suddette sanzioni spettano all'Ente di gestione dell'Area Protetta.

2) Altre normative

Oltre alle sanzioni di cui al precedente punto 1) "Norme generali", all'interno della Riserva sono vigenti le sanzioni previste dalle seguenti normative:

- RIFIUTI: D.Lgs. 152/96 "Norme in materia ambientale" e s.m.;
- ACQUE MINERALI: L.R. 32/88 "Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo";
- VINCOLO IDROGEOLOGICO: R. D. n. 3267/23 "Riordino e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani";
- PRESCRIZIONI DI MASSIMA E POLIZIA FORESTALE
- TARTUFI: L.R. 24/91 integrata dalla L.R. n. 20/96, "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752;
- FUNGHI: L.R. n. 6/96, "Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale – applicazione della legge 352 del 23 agosto 1993";
- CACCIA: L. 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", L.R. 8/94 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica per l'esercizio dell'attività venatorio" Art. 11 c. 3 lett. f sanzioni art. 30 c. 1 L. 394/91;
- FAUNA MINORE: L.R. 15/06 "Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna";
- Le ordinanze sindacali di tutela ambientale ai sensi degli artt. 36 e 38 della L. 142/90, "Ordinamento delle autonomie locali"

Per le sanzioni in materia di flora regionale protetta e in materia di polizia forestale, le sanzioni pecuniarie sono quelle stabilite dagli artt. 62 e 63 della L. R. n. 6/05.